

Pubblicato il 24/05/2018

Sent. n. 810/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Pappalardo Anna Nicidata, rappresentata e difesa dagli avvocati Adele Apicella, Brunella Merola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Brunella Merola in Salerno, via Domenico Coda n.8; contro

Comune di Cetara, non costituito in giudizio; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici domicilia in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l'annullamento:

quanto al ricorso principale, dell'ordinanza prot.n.5570/06, avente ad oggetto demolizione di opere abusive;

quanto ai motivi aggiunti del 16.10.2007, del provvedimento n. 4720 del 6.06.2007, avente ad oggetto accertamento dell'inottemperanza alla demolizione;

quanto ai motivi aggiunti del 18.12.2007, dell'ordinanza di demolizione prot. n. 6599/07;

quanto ai motivi aggiunti del 23.07.2009, del provvedimento n. 2791 del 26/8.04.2009, di accertamento della inottemperanza alla demolizione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Pappalardo Anna Nicidata è proprietaria di un piccolo immobile adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Cetara, alla piazza Europa, 32, individuato al N.C.E.U. al foglio n. 6, part. n. 20 sub 2.

In data 14.02.2006, la ricorrente presentava una d.i.a. per l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nella realizzazione di un pergolato di pertinenza alla propria abitazione, con destinazione residenziale.

Con ordinanza n. 5770 del 4.07.2006 il Comune di Cetara ingiungeva alla ricorrente la demolizione della predetta opera; indi, con provvedimento n. 4720 del 6.06.2007, notificava l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

A seguito di ulteriore sopralluogo, il Comune, con ordinanza prot. n. 6599 del 16.08.2007, contestava alla ricorrente l'esecuzione di un vano finestra di dimensioni circa mt. 0,30 x 0,40; seguiva l'accertamento dell'inottemperanza alla demolizione prot. n. 2701 del 28.04.2009.

La ricorrente impugnava i suddetti provvedimenti deducendo, con il ricorso principale, che l'ordinanza di demolizione non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, che non risultava sottoscritta da un dirigente né dipendente del Comune, che il Comune avrebbe dovuto sanzionare l'abuso con la sola sanzione pecuniaria, trattandosi di immobile destinato alle esigenze abitative del nucleo familiare, del quale faceva parte la figlia purtroppo gravemente ammalata, e verificare la sanabilità della costruzione prima di disporre la demolizione.

Con il primo dei motivi aggiunti, poi, la ricorrente impugnava il provvedimento n. 4720 del 6.06.2007, recante accertamento della inottemperanza alla demolizione, deducendone l'illegittimità per vizi derivati dalla ingiunzione di demolizione e per vizi propri, in quanto il Comune non avrebbe motivato il provvedimento, non avrebbe svolto alcuna istruttoria e non avrebbe indicato con precisione i dati relativi alle parti da acquisire in esito all'accertata inottemperanza.

Aggiungeva che la tettoia costituiva una mera struttura amovibile, realizzata sul terrazzo del fabbricato di proprietà, per l'acquisizione della quale non si configurava alcun interesse pubblico; l'acquisizione del manufatto abusivo alla mano pubblica, poi, rappresentava una sanzione eccessiva e sproporzionata rispetto alla non rilevante gravità dell'abuso, trattandosi di opere realizzabili con semplice DIA.

L'immobile, infine, era sottoposto a sequestro penale in forza del decreto di sequestro preventivo del 3.10.2006, sicché la ricorrente non avrebbe potuto eseguire l'ingiunzione demolitoria.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 4.12.2007, la ricorrente impugnava l'ingiunzione n.6599 del 16.08.2007, con la quale il Comune ordinava la demolizione del vano finestra di circa mt 0,30 x 0,40, realizzato sul manufatto di sua proprietà.

Deduceva, a tal fine, che si trattava di una mera "luce" di modestissime dimensioni, inconsistente dal punto di vista paesaggistico e non idonea ad arrecare alcun pregiudizio all'ambiente circostante; in ogni caso, anche a volersi ritenere che il manufatto insisteva su area gravata da vincolo paesaggistico, comunque la compatibilità paesaggistica dell'intervento poteva essere accertata successivamente dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo, su richiesta dell'interessato.

La "luce", ancora, era pienamente conforme all'art. 5 della NTA del vigente PRG di Cetara che, infatti, ammetteva, nella zona B, interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, nel rispetto della volumetria e della superficie utile esistente.

Al più, anche a voler ritenere che l'opera in parola avesse comportato una lievissima modifica del prospetto, si sarebbe di fronte, comunque, ad un intervento di manutenzione straordinaria, o di ristrutturazione edilizia, compatibile con le categorie di intervento previste dal PRG; si trattava, in sostanza, di una lieve modifica del prospetto dell'edificio, realizzata mediante la trasformazione di un preesistente balcone, con il rispetto della volumetria preesistente e senza la creazione di nuovi volumi.

L'ingiunzione, ancora, conteneva un generico riferimento ad "altre opere abusive" che sarebbero sanzionate, senza descriverle compiutamente, e preannunciava, in caso di sua mancata esecuzione, l'acquisizione degli abusi alla mano pubblica, pur trattandosi di una finestra, non insistente al suolo e priva di una specifica rilevanza o pubblica utilità.

Con l'ultimo dei motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il provvedimento n.2701 del 28.04.2009, con il quale il Comune accertava l'inottemperanza alla ingiunzione n. 6599/09: ribadiva, a tal fine, che si trattava della apertura di una mera "luce", e aggiungeva che il Comune non aveva svolto alcuna istruttoria, limitandosi a notificare direttamente il provvedimento impugnato, senza neanche indicare con precisione i beni da acquisire.

La sanzione irrogata, poi, era oltremodo eccessiva, trattandosi di abuso di modesta entità sanzionabile con la sola sanzione pecuniaria.

Con ulteriore memoria difensiva del 13 marzo 2018, infine, la ricorrente insisteva per l'accoglimento di tutte le censure formulate.

Si costituiva in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali eccependo, genericamente, l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

All'udienza pubblica del 10 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il gravame è complessivamente infondato.

Il Comune di Cetara, infatti, ha legittimamente sanzionato l'intervento edilizio realizzato dalla ricorrente e, successivamente, accertato la mancata esecuzione delle ordinanze di demolizione a tal fine ingiunte, trattandosi di abuso consistente nell'ampliamento, volumetrico e superficario, dell'immobile principale, mediante la realizzazione di in un vano di 16 mq in assenza dei prescritti titoli abilitativi, e nella successiva apertura di una finestra sul prospetto sud del fabbricato, il tutto in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e a vincolo di assoluta inedificabilità (art. 5 NTA allegate al PRG).

Il che, già di per sé, da conto della infondatezza dei motivi di gravame proposti, rispettivamente, nel ricorso principale e nei motivi aggiunti depositati il 18 dicembre 2007, atteso che, difformemente da quanto ivi dedotto, non si è trattato, nella specie, di abusi di minore entità o costituenti pertinenze, né tantomeno di abusi irrilevanti da punto di vista paesaggistico, eventualmente assentibili mediante DIA e quindi sanzionabili con la sola misura pecuniaria, ma, all'apposto, di abusi legittimamente sanzionati ai sensi dell'art. 31 del D.p.r. n. 380/01 in quanto consistenti nella creazione di un vano, qualificabile quale vero e proprio nuovo volume, e nella apertura di una finestra mediante trasformazione del preesistente balcone, con evidente alterazione, quindi, dello stato dei luoghi e modifica del prospetto dell'edificio.

Né il Comune, pertanto, né l'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico erano tenute a verificare la sanabilità degli abusi, prima che si procedesse alla loro sanzione, atteso che, da un lato, nessuna istanza di sanatoria risulta in alcun senso proposta, e che, dall'altro, si trattava di abusi ricadenti in zona B del territorio comunale, gravata da vincolo di assoluta inedificabilità.

Va, comunque, rilevato che: "L'art. 27 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 riconosce all'Amministrazione Comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. Ciò mediante l'esercizio di un potere - dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con D.I.A., prive di autorizzazioni paesaggistiche" (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 8 gennaio 2016 n. 17; in terminis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 28 aprile 2016 n. 2155; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 11 ottobre 2016 n.4659).

Quanto, più nello specifico, alla ordinanza n. 5770/06, poi, non era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e vincolato (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2012, n. 6071; 24 settembre 2010, n. 7129; Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4945; 10 agosto 2011, n. 4764; 20 luglio 2011, n. 4403), e la stessa non può certo dirsi illegittima per il fatto che il vano fosse destinato alle esigenze della figlia della ricorrente, purtroppo in cattive condizioni di salute; la censura concernente il presunto difetto di competenza dell'autore dell'atto, poi, oltre che generica e del tutto indimostrata, risulta smentita dal fatto che il provvedimento risulta debitamente sottoscritto dall'Arch. Alfonso Pantuliano nella qualità di Responsabile del servizio area tecnica edilizia privata e urbanistica ed urbanistica del Comune di Cetara.

Quanto alla ordinanza di demolizione n. 6599 del 16.08.2007, inoltre, risultano infondate le censure concernenti il suo difetto motivazionale e di istruttoria atteso che l'ordinanza contiene la specifica indicazione dell'abuso contestato e la riproduzione di quanto espressamente previsto dall'art. 31 D.p.r. n. 380/01 con riferimento alla acquisizione delle opere abusive per le ipotesi di mancata

esecuzione dell'ingiunzione demolitoria, il che, peraltro, costituisce una attività vincolata per l'Amministrazione.

Venendo, quindi, ai motivi di ricorso proposti specularmente avverso i verbali di accertamento di inottemperanza n. 4720/07 e n. 2701/09, si evidenzia che gli stessi integrano attività dovuta per effetto della inottemperanza ai precedenti ordini di demolizione, il che rendeva superflua ogni ulteriore attività istruttoria da parte dell'Amministrazione, o motivazione del provvedimento, rispetto alla semplice identificazione dell'abuso.

L'acquisizione al patrimonio comunale, poi, non poteva, nella specie, ritenersi misura eccessiva, trattandosi, per come sopra rilevato, di opere invece correttamente sanzionate con la demolizione.

Sulla dedotta impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione delle opere eseguite abusive, infine, poiché assoggettate a sequestro nell'ambito del procedimento penale, il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui v. Cons. Stato, sez. VI, n. 3626 del 2013 e sez. IV, n. 1260 del 2012), secondo il quale la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell'immobile proprio al fine di ottemperare all'ingiunzione di demolizione.

L'inottemperanza all'ordine di demolizione non può essere, cioè, giustificata dalla circostanza che le opere abusive abbiano formato oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, in quanto, nelle ipotesi suddette, è sempre possibile richiedere all'Autorità medesima il dissequestro allo scopo di eseguire l'ordine stesso (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, n. 283).

In conclusione, per quanto sopra detto, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno respinti perché infondati.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella misura di euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO